



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 Del 26.03.2020

OGGETTO: Ordinanza *ex art.* 50 D. Lgs. 267/2000 - Misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in attuazione e integrazione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali consentite nel territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”* che tra l’altro consentiva l’esercizio soltanto di determinate attività commerciali e sempre a condizione che il gestore garantisse un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro; lo stesso decreto prevedeva la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati;
- il successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020, che - in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale che ha reso necessaria l’adozione di misure uniformi su tutto il territorio nazionale – estendeva le misure di cui al sopra richiamato decreto all’intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con cui sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del coronavirus, prevedendo, tra l’altro, all’art. 1 che *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ... Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”*;

Visti inoltre:

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020, la quale prevede all’art. 2 che *“sono adottate sull’intero territorio regionale le seguenti misure disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020";

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020, la quale tra l'altro prevede all'art. 1 che ***“Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione”*** e all'art. 3 che: *“È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco”*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;
- la successiva Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 22 marzo 2020, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, con il quale si ribadisce che *“resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”*, nonché il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;

Dato atto in particolare che il detto D.P.C.M. 22 marzo 2020 all'art. 1, lettera a) prevede che: *“sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato nr.1 e salvo di quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. nr.1, punto 7, Decreto del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020, nr.18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal Decreto del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro delle Salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di all'allegato 1 può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economie e delle Finanze”*;

Ritenuto che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi sul territorio regionale, provinciale e comunale, rendano necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Raggiunta una adeguata intesa con i Sindaci dei Comuni limitrofi, per adottare una politica necessariamente unica per l'intero comprensorio;

Visto l'art. 50 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

che fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali:

- le attività commerciali il cui esercizio non è stato sospeso ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie e parafarmacie, osservino dal lunedì a sabato il seguente orario di apertura al pubblico:
 - orario antimeridiano dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
 - orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
- la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni è vietato;
- in considerazione dell'ampiezza e delle caratteristiche dei luoghi, i gestori delle attività commerciali consentite assicurino l'accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che sia osservato il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti presenti, fermo restando che in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione della sospensione dell'attività;
- i gestori delle suddette attività consentite, altresì, sorvegliano le file di clienti che si formeranno al di fuori della struttura affinché vengano rispettate le misure di distanza sociale imposte dalle prescrizioni anti-contagio introdotte dalla normativa statale e/o regionale; gli stessi gestori opereranno la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;
- fermo restando la sospensione delle attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione, rimanga consentita l'attività di produzione con consegna esclusivamente a domicilio, dal lunedì al sabato, e tale servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, sia effettuato entro le ore 22:30. I soggetti impegnati in detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19;
- il mercato rimanga sospeso fino a nuovo provvedimento;

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art.7-bis del T.U.EE.LL, oltre alla sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza sarà efficace a partire dalle ore 08.00 del 27 marzo 2020.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Giardini Naxos ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Alla Prefettura di Messina;
- All'ASP di Messina;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Giardini Naxos;
- Al Comando di Polizia Locale;

La pubblicazione di copia della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Prof. Pancrazio Lo Turco